Civile Ord. Sez. 1 Num. 32338 Anno 2019
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 11/12/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21467/2018 R.G. proposto da

DRIDI HOUSSEMEDDINE, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Vitale, con domicilio eletto in Roma, via Torino, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

QUESTORE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 2 gennaio 2018.

ORD. 3929 / 2019

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Houssemmeddine Dridi, cittadino della Tunisia, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 2 gennaio 2018, con cui il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore, ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri Brunelleschi di Torino, disposto con provvedimento del 6 novembre 2017 e già prorogato il 4 dicembre 2017;

che il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso, mentre il Questore non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto inapplicabile il termine di quarantacinque giorni previsto dalla predetta disposizione, nonostante il periodo di detenzione da lui sofferto per un anno dall'11 novembre 2011;

che il motivo è infondato, avendo lo stesso ricorrente ammesso che, come accertato dal Giudice di pace, il trattenimento presso il Centro di Permanenza non ha fatto immediatamente seguito al periodo di detenzione da lui sofferto, in quanto quest'ultimo ha avuto inizio l'11 novembre 2011 ed è durato per un anno, mentre il primo è stato disposto soltanto il 6 novembre 2017;

che, in tema di esecuzione del decreto di espulsione, questa Corte ha infatti affermato che, ai fini del superamento del termine di cui all'art. 14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998, non assume rilievo il periodo di detenzione sofferto presso una struttura carceraria per reati comuni in epoca risalente rispetto alla data del trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione, occorrendo che sussista un rapporto di continuità temporale tra il trattenimento presso la struttura carceraria e quello presso il centro (cfr. Cass., Sez. VI, 26/07/2017, n. 18541).

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 14,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 15, par. 3 e 6, della direttiva n. 2008/115/CEE del 16 dicembre 2008, anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto sussistenti i presupposti della proroga, nonostante la mancata risposta delle autorità tunisine alla richiesta degli elementi necessari per l'identificazione, la mancata organizzazione delle operazioni di rimpatrio e la disponibilità da parte della Questura del passaporto di esso ricorrente;

che il motivo è infondato, avendo il decreto rilevato, a fondamento della proroga concessa, l'avvenuto deposito da parte dell'Amministrazione della richiesta di rilascio del lasciapassare inoltrata al Consolato Generale della Repubblica di Tunisia di Genova, a riprova dell'avvio della procedura finalizzata all'acquisizione del documento necessario per il rimpatrio;

che, nel censurare tale accertamento, il ricorrente non è in grado di indicare circostanze di fatto, sottoposte al dibattito processuale e trascurate dal decreto impugnato, idonee ad orientare in senso diverso la decisione, limitandosi ad evidenziare per un verso il mancato riscontro della predetta richiesta da parte del Consolato, che non consente di per sé di escludere una futura ottemperanza, e per altro verso la disponibilità del suo passaporto da parte della Questura, senza precisare in quale fase o atto del procedimento in esame tale circostanza sia stata fatta valere, ed affermando anzi che essa è stata dedotta nel diverso procedimento riguardante la concessione della prima proroga;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale